

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 23/02/2021

FATTO

Parte ricorrente, deducendo di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti poi estinto anticipatamente, ha chiesto all'Arbitro, previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, di condannare la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Più in particolare, il ricorrente ha richiesto la retrocessione della parte non maturata delle *"spese (commissioni finanziarie), commissioni di Agenzia/Mediazione, premio assicurativo, da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale ratione temporis"*, così da condannare la resistente al pagamento della somma di 1.443,33 euro, oltre interessi nella misura legale e spese del ricorso quantificate in 320,00 euro.

Parte resistente, nel controdedurre, ha precisato ed eccepito di aver proceduto alla riduzione del costo complessivo del debito mediante lo storno degli interessi relativi al periodo di ammortamento non goduto; di aver richiamato la natura *upfront* delle clausole oggetto del ricorso come stabilito nel contratto, rigettando la domanda di rimborso. La resistente ha ribadito, inoltre, la non applicabilità della c.d sentenza *Lexitor* ai rapporti tra privati, oltre a ritenere infondata la richiesta di rimborso delle spese legali. In conclusione, ha, quindi, chiesto all'Arbitro di respingere *"ogni contraria istanza, eccezione e deduzione"* perché il ricorso si presenta *"manifestamente infondato in fatto e in diritto"*.



DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che le parti concordano nel ritenere che il prestito sia stato estinto nel febbraio 2018, decorsa la cinquantasettesima rata delle novantasei originariamente previste, sulla base di conforme conteggio estintivo allegato, constata che il ricorso si incentra sul riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*. Più in particolare, poiché la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce agli importi complessivamente dovuti per oneri relativi al contratto de quo pagati anticipatamente e non maturati in seguito all'anticipata estinzione, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le sue valutazioni di spettanza sull'applicazione del criterio dell'equità integrativa al caso di specie, le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute *recurring*, con il criterio *pro rata temporis*, e, se ritenute *up front*, con il criterio *“finanziario”* al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata, ha applicato il criterio del *pro rata temporis* per le commissioni di attivazione del finanziamento richieste (importo da rimborsare pari a 203,13 euro), perché secondo la più recente posizione condivisa dai Collegi ABF, è da considerare di natura *recurring* giacché in contratto vi è un esplicito riferimento alle *“spese per la gestione della rete di vendita”*. A contrario, per le commissioni di intermediazione, il Collegio ha applicato il criterio finanziario, trattandosi di una voce di spesa *up front* (importo da rimborsare pari a 580,73 euro). L'importo complessivo che è, così, da rifondere al ricorrente è pari a 783,86 euro, oltre interessi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.443,33 euro) il quale ha utilizzato il *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che *“... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente”*. In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 783,86 (settecentoottantatre/86), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI